CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI
(di seguito anche semplicemente **"Condizioni Generali"**)

1.OGGETTO

1.1. Le presenti Condizioni Generali regolano i rapporti commerciali tra:
   a. La società Hoverture Italia S.r.l. con sede legale in Via Aurelia n. 547, 00165 Roma, P.IVA 07222631009 ("Committente"), e
   b. La Parte che ha sottoscritto per accettazione il Modulo d'Ordine ("Appaltatore"), (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

1.2. Le Condizioni Generali costituiscono allegato inseparabile del Modulo d'Ordine (MOFS-S rev. 1 2026) e insieme ad esso costituiscono il contratto che regola complessivamente i rapporti fra le Parti ("Contratto").

2.MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

2.1. L'Appaltatore fornirà al Committente i servizi indicati nel Modulo d'Ordine (i "Servizi") con propria organizzazione di mezzi rischio, in piena autonomia gestionale ed operativa.

2.2. I Servizi saranno prestati da personale assunto dall'Appaltatore con regolare contratto di lavoro ai sensi della vigente disciplina lavoristica, previdenziale e fiscale, provvisto di adeguata professionalità ed esperienza e di un corrispondente inquadramento contrattuale (il "Personale").

2.3. Il potere organizzativo, e disciplinare sul Personale sarà esercitato esclusivamente dall'Appaltatore con le modalità indicate nelle presenti Condizioni Generali; resta pertanto escluso qualsivoglia potere, organizzativo e/o disciplinare da parte del Committente o di suoi collaboratori nei confronti del Personale.

2.4. Ciascuna parte del presente Contratto dovrà designare un proprio responsabile ("Referente") al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni inerenti alla prestazione dei Servizi; ogni comunicazione fra le Parti che abbia ad oggetto i Servizi dovrà essere indirizzata anche ai rispettivi Referenti. Il Referente designato dall'Appaltatore ("Referente dell'Appaltatore") sarà dallo stesso Appaltatore delegato ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti del Personale. Il Referente dell'Appaltatore dovrà in particolare impartire al Personale le istruzioni necessarie per garantire la migliore esecuzione del Contratto sulla base delle preventive indicazioni fornite dal Committente all'Appaltatore e dovrà sorvegliare l'operato del Personale assicurandone la regolarità e correttezza.

2.5. Ove previsto nel Modulo d'Ordine, e comunque ove richiesto dal Committente, l'Appaltatore presterà i Servizi anche presso gli uffici del Committente e/o dei clienti del Committente ("Clienti"), nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 delle presenti Condizioni Generali.

3.SCELTA E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

3.1. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere preventivamente all'Appaltatore i nominativi, il profilo professionale e le specifiche competenze dei membri del Personale e ogni altra informazione atta a verificare la loro adeguatezza professionale in relazione alla prestazione dei Servizi e di esprimerne il proprio gradimento su ciascun membro del Personale.

3.2. Una volta selezionato il Personale, e prima dell'inizio della prestazione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente i dati identificativi del Personale, con le modalità indicate all'art. 6 delle presenti Condizioni Generali.

3.3. Una volta iniziata la prestazione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente ogni eventuale variazione riguardante il Personale coinvolto nell'esecuzione dei Servizi, ivi incluso il caso di sostituzione parziale o totale del Personale stesso.

3.4. Il Committente si riserva il diritto di richiedere in forma scritta (tramite posta elettronica) all'Appaltatore la sostituzione del Personale che a suo avviso risultasse privo delle necessarie competenze tecniche o si rendesse responsabile di comportamenti scorretti e/o lesivi nei confronti del Committente o dei Clienti, ovvero che abbia violato il Contratto, disposizioni di legge, regolamenti interni o procedure di sicurezza dell'Appaltatore, del Committente o dei Clienti. In tali ipotesi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione immediata del Personale coinvolto. Resta in ogni caso esclusa ogni azione disciplinare diretta del Committente nei confronti dei membri del Personale.

3.5. La sostituzione del Personale, anche in caso di forza maggiore, non potrà in alcun modo comportare proroghe dei termini pattuiti per la fornitura dei Servizi. Resta fermo il diritto del Committente al risarcimento di ogni danno eventualmente subito.

4.TERMINI DI FORNITURA

4.1. I termini per la fornitura dei Servizi sono indicati nel Modulo d'Ordine.

4.2. In caso di mancato rispetto di tali termini (siano essi termini finali o termini intermedi), l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 2,5% del corrispettivo pattuito per l'intero Contratto per ciascuna settimana di ritardo, sino a concorrenza di un importo massimo totale pari al 15% del corrispettivo pattuito per l'intero Contratto, fatto salvo in ogni caso il maggior danno subito dal Committente.

4.3. Ove il ritardo di cui al precedente punto 4.2 risultasse superiore a 2 settimane, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, conservando il diritto, oltre che alle penali già maturate, al risarcimento del maggior danno.

5. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore per la prestazione dei Servizi sono indicati nel Modulo d'Ordine.

5.2. Il Committente si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di ridurre, nel periodo di validità del presente Contratto, l'entità dei Servizi indicati nel Modulo d'Ordine o di escludere talune attività, con conseguente riduzione del corrispettivo; l'Appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi diritto al risarcimento o indennizzo in relazione a tali eventuali riduzioni dei Servizi e del corrispettivo.

5.3. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per spese di viaggio, soggiorno e trasferta del Personale per l'espletamento dei Servizi, salvo diversa pattuizione che dovrà risultare nello specifico Modulo d'Ordine.

5.4. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi contrattuali a condizione che il Committente abbia approvato i servizi svolti tramite un esplicito benestare alla fatturazione inviato tramite mail. Tale benestare avrà valore di mera autorizzazione alla fatturazione, senza effetti ricognitivi del debito.

5.5. Fatte salve le norme imperative fiscali, la fatturazione avverrà secondo le modalità e periodicità indicate nel Modulo d'Ordine previa autorizzazione di cui al punto precedente.

5.6. Resta inteso che nessun pagamento verrà effettuato dal Committente in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8, nonché in caso di mancata consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione di cui agli artt. 6 e 14 delle presenti Condizioni Generali e/o qualora si accerti che l'Appaltatore non abbia provveduto al corretto e puntuale versamento delle retribuzioni, delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il Personale, fermo in ogni caso quanto previsto nei successivi artt. 6 e 7 e fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste nel Contratto.

5.7. Il mancato pagamento dei corrispettivi nelle ipotesi di cui al precedente comma, anche qualora l'Appaltatore abbia ricevuto il benestare a fatturare, non costituirà inadempimento del Committente e l'Appaltatore non avrà titolo per l'avvio di azioni, anche in sede giudiziaria, per il recupero delle somme virtualmente a suo credito.

5.8. Al termine della fornitura dei Servizi, verranno conguagliati a saldo eventuali disallineamenti dei corrispettivi per la fornitura.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA FISCALE, CONTRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E DI SICUREZZA

6.1. L'Appaltatore s'impegna a osservare e a far osservare tutti gli obblighi in materia fiscale, di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali derivanti da disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, e ad assicurare al proprio Personale il trattamento economico e normativo stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore.

6.2. Una volta selezionato il Personale ai sensi dell'art. 3 e prima dell'inizio della prestazione dei Servizi, l'Appaltatore s'impegna a consegnare al Committente i seguenti documenti:

a. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 2 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 contenente: (i) l'elenco analitico di tutto il Personale che verrà impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, (ii) il numero di registrazione al libro unico del lavoro di ciascun membro del Personale;
b. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") in corso di validità relativo a ciascun membro del Personale.
c. ultima visura camerale dell'Appaltatore aggiornata agli ultimi 3 mesi;
d. una dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.lgs. 81/08. relativamente alle attività previste dal Contratto

6.3. Una volta iniziata la fornitura, l'Appaltatore dovrà inviare al Committente, con cadenza mensile, unitamente alla fattura relativa ai corrispettivi di cui all'art. 5., l'attestazione circa il puntuale adempimento, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi in materia

fiscale, di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali.

6.4. Con cadenza trimestrale, a decorrere dall'inizio della fornitura, l'Appaltatore dovrà inviare al Committente copia del DURC debitamente aggiornato.

6.5. Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere all'Appaltatore, periodicamente nel corso di esecuzione del presente Contratto, l'esibizione di altro DURC in corso validità e di ogni altra documentazione relativa al Personale impiegato nell'esecuzione del Contratto ritenuta utili ai fini della verifica della regolarità contributiva, fiscale e retributiva, come ad esempio copia dei modelli F23 e F24 attestanti il pagamento di tutto quanto dovuto dall'Appaltatore.

6.6. La mancata consegna al Committente da parte dell'Appaltatore della documentazione indicata nel presente articolo e di ogni altra documentazione comprovante il corretto adempimento di tutti gli obblighi dell'Appaltatore nei confronti del Personale, degli enti previdenziali e assistenziali e delle amministrazioni tributarie, implicherà il diritto per il Committente, a suo insindacabile giudizio, di sospendere il pagamento delle fatture dell'Appaltatore fino alla regolarizzazione da parte dell'Appaltatore stesso degli adempimenti previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, o di risolvere immediatamente il presente Contratto.

7. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

7.1. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro secondo la normativa tempo per tempo vigente, a dotare il Personale di tutto quanto necessario alla prevenzione degli infortuni e ad osservare e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche. Tutte le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore.

7.2. All'interno dei locali del Committente e presso le strutture dei Clienti i membri del Personale potranno accedere esclusivamente alle aree riservate all'esecuzione dei Servizi, rimanendo preclusi gli altri locali. Le Parti danno atto di aver adeguatamente segnalato le aree specificatamente riservate all'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi.

7.3. L'Appaltatore dovrà munire ogni membro del Personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità dello stesso e l'indicazione che questi fa parte del Personale dell'Appaltatore.

7.4. Le parti si danno reciprocamente atto che, salvo quanto diversamente ed espressamente comunicato dal Committente tramite indicazione nel Modulo d'Ordine, i Servizi oggetto del presente Contratto sono di "natura intellettuale" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Di conseguenza, non è stato predisposto il DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Restano comunque immutati gli obblighi a carico dell'Appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro.

7.5. Laddove nel caso concreto i Servizi non siano "di natura intellettuale" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Committente, nella quale descriverà i rischi che verranno introdotti nei locali del Committente e/o dei Clienti. Qualora siano riscontrabili rischi da Interferenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008,

a. se i Servizi oggetto del Contratto sono resi presso i locali del Committente, questi si riserva, ove necessario, di elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi indicante le misure adottate per eliminare possibili rischi interferenti ("DUVRI");
b. se i Servizi oggetto del Contratto sono resi presso i locali soggetti alla giuridica disponibilità dei Clienti, il Committente si riserva, ove necessario, di comunicare all'Appaltatore eventuale DUVRI redatto dal Cliente di volta in volta coinvolto.

Il DUVRI sarà sottoscritto da tutte le parti interessate e riporterà la specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti. Tali costi saranno interamente a carico dell'Appaltatore, il quale s'impegna a darne comunicazione al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi Servizi; in tal caso il DUVRI formerà quindi parte essenziale del Contratto.

8. ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

8.1. L'Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto e s'impegna a svolgere i Servizi con la massima diligenza e professionalità, attenendosi scrupolosamente alla normativa applicabile ai Servizi e alle indicazioni impartite dal Committente, garantendo i più

elevati standard professionali ed operando in maniera consona all'immagine del Committente.

8.2. L'Appaltatore si impegna a svolgere i Servizi oggetto del presente Contratto in piena conformità alle politiche aziendali, ai Regolamenti interni, al Codice di Condotta Fornitori e al Codice Etico disponibili sul sito internet del Committente. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione di tali documenti e si obbliga a rispettarli scrupolosamente durante l'esecuzione delle attività.

8.3. L'Appaltatore s'impegna a non interrompere i Servizi per l'intera durata del Contratto e a garantire la continuità delle risorse in campo e si assume la piena responsabilità dell'operato suo e del Personale.

8.4. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, l'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi grado di negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei Servizi e delle attività oggetto del presente Contratto.

8.5. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1667 e 1668 Codice Civile.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

9.1. Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore potrebbe avere accesso a prodotti/servizi sviluppati dal Committente o comunque di proprietà del Committente.

9.2. L'Appaltatore prende atto e accetta che tali prodotti/servizi contengono informazioni proprietarie e riservate che sono protette dalle leggi sulla proprietà intellettuale e dalle altre leggi applicabili.

9.3. Tutti i diritti sui Software, sui Marchi e gli altri prodotti/servizi del Committente sono e restano di titolarità del Committente medesimo, compresi i relativi diritti di proprietà intellettuale (vale a dire, i diritti sulle invenzioni, know how, marchi, modelli, nomi commerciali e denominazioni sociali, diritti d'autore, diritti sulle banche dati e tutti i diritti o le forme di protezione di natura simile o aventi effetti equivalenti o simili che esistano in una qualunque parte del mondo, siano o meno alcuni di questi registrati ed incluse le richieste di registrazione).

9.4. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, senza distinzione di mezzi e di processi utilizzati, l'Appaltatore non potrà in alcun modo, direttamente o indirettamente:

a. accedere o tentare di accedere al codice sorgente del Software;
b. riprodurre, copiare o in qualunque altro modo utilizzare il Software;
c. procedere a, o permettere a chiunque non autorizzato dal Committente di procedere a, reverse engineering, disassemblamento o decompilazione del Software;
d. modificare, adattare, correggere, aggiornare, tradurre o alterare in qualunque modo, in tutto o in parte, il Software;
e. creare opere derivate in tutto o in parte dal Software;
f. assegnare, dare, trasferire o concedere, anche in garanzia, il Software, ogni titolo o interesse ad esso relativo a qualsiasi persona fisica o giuridica; o
g. utilizzare o mostrare pubblicamente il Software o qualsiasi suo elemento grafico senza preventiva autorizzazione scritta del Committente.

9.5. Nessuna previsione delle presenti Condizioni Generali potrà essere interpretata come volta a trasferire o concedere in licenza all'Appaltatore alcun diritto, titolarità, proprietà, partecipazione sui Software, i Marchi o sui prodotti/servizi del Committente come sopra individuati

9.6. La violazione da parte dell'Appaltatore dei diritti di proprietà intellettuale del Committente sarà causa di risoluzione automatica del presente Contratto.

9.7. Tutti i prodotti eventualmente ideati e/o realizzati dall'Appaltatore o dai Collaboratori da esso impiegati in esecuzione del presente Contratto (compresi i software - inclusi i relativi codici sorgente, le specifiche tecniche, le procedure, le relazioni, i disegni, i progetti, le statistiche, gli appunti, i dati, ecc. - compreso ogni risultato intermedio) (di seguito, i "Risultati"), sarà di esclusiva proprietà del Committente. L'Appaltatore riconosce pertanto che il Committente potrà liberamente disporre dei Risultati.

9.8. Alla cessazione, per qualunque causa, del presente Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a restituire al Committente, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di cessazione, tutti i Risultati e ogni altro documento di cui sia venuto in possesso durante o per l'esecuzione del Contratto.

9.9. In caso di inadempimento agli impegni e obblighi riportati nel presente articolo, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento, in favore del Committente, di una penale pari al doppio del valore dei corrispettivi fatturati al Committente nei 12 mesi precedenti la violazione, fatto sempre salvo ogni azione a tutela dei diritti del Committente ed al

risarcimento dei maggiori danni direttamente e/o indirettamente sofferti.

10.RISERVATEZZA

10.1. L'Appaltatore è consapevole che nel corso del Contratto, verrà a conoscenza di dati sensibili, materiali, documenti e relative informazioni, fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, segreti commerciali, know how, politiche commerciali e di sviluppo, software, prodotti, processi aziendali, organizzazione aziendale, tecniche e metodologie del Committente e/o di società ad esso collegate e/o di Clienti in Italia e nel Mondo, e in generale informazioni relative al presente Contratto, alla sua esecuzione e ai rapporti creati dal Contratto stesso (d'ora in avanti indicate come "Informazioni Riservate").

10.2. L'Appaltatore si impegna per conto proprio e del proprio personale, sia in vigenza del presente Contratto sia successivamente alla sua cessazione, a non divulgare o comunque a non utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le suddette Informazioni Riservate, e in generale a non divulgare notizie, dati o informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o comunque in ragione dell'incarico ad esso affidato

10.3. Gli obblighi di cui al presente articolo continueranno a vincolare le Parti per un periodo di 3 anni successivo alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, fatti sempre salvi i diritti di proprietà intellettuale del Committente, come tali non soggetti a limiti temporali di sorta.

11.PRIVACY

11.1. L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in regola e s'impegna a mantenersi in regola per tutto il periodo di efficacia del Contratto, con la normativa in materia di protezione dei dati personali (compreso il Regolamento EU 679/2016- GDPR - D.Lgs "Legge sulla Privacy").

11.2. Nel caso in cui l'Appaltatore, nello svolgimento dei Servizi, abbia accesso a dati personali di titolarità del Committente, lo stesso Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Tale nomina sarà formalizzata tramite apposito accordo che definirà in dettaglio le istruzioni operative, le categorie di dati trattati e le misure di sicurezza da adottare.

12.PATTO DI NON CONCORRENZA

12.1. L'Appaltatore si obbliga ed obbliga il proprio personale a non effettuare, direttamente o indirettamente (anche tramite la partecipazione in qualsivoglia modo o forma in società e/o enti) alcuna attività in concorrenza con il Committente per tutta la durata del contratto e nei 24 mesi successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, salvo diversa pattuizione che dovrà risultare per iscritto nel Modulo d'Ordine.

12.2. Qualsiasi attività prestata dall'Appaltatore o dal suo Personale nei confronti dei Clienti, al di fuori del presente Contratto, si presume svolta in violazione dell'obbligo di concorrenza di cui al presente articolo.

12.3. La violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell'Appaltatore comporterà l'automatica risoluzione del presente Contratto, nonché l'obbligo per l'Appaltatore di pagare al Committente una penale pari al doppio del valore dei Moduli d'Ordine inviati nel corso dell'intero anno precedente alla violazione, fermo restando in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento degli ulteriori danni.

13.RESPONSABILITA' PER DANNI

13.1. Fermo quanto previsto dall'art. 1229 Codice Civile, il Committente non potrà in alcun modo essere considerato responsabile di eventuali danni a cose e/o persone cagionati a terzi dall'Appaltatore e, per esso, dal Personale. L'Appaltatore si assume in via esclusiva la responsabilità per danni derivanti dal fatto illecito del Personale nell'esercizio delle incombenze cui è adibito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c.

13.2. L'Appaltatore s'impegna a tenere indenne il Committente da ogni onere che dovesse derivare allo stesso Committente in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, promosse da terzi per cause riconducibili alla prestazione dei Servizi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rimborsare al Committente qualsiasi spesa che quest'ultimo dovesse essere chiamato a sostenere (a titolo di costo o di risarcimento a terzi) in conseguenza dello svolgimento dei Servizi.

13.3. L'Appaltatore si obbliga inoltre a tenere estraneo ed indenne il Committente da qualsivoglia pretesa dei membri del Personale per mancata retribuzione delle loro prestazioni e per qualsiasi altro inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi nei confronti del Personale stesso, dei relativi enti previdenziali, assistenziali, e fiscali. In particolare, l'Appaltatore manleva ed esonera il Committente da ogni responsabilità per gli

eventuali infortuni che coinvolgono i membri del Personale e in generale i propri collaboratori per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto.

13.4. Le Parti convengono espressamente che, ove il Committente sia chiamato a rispondere solidalmente in virtù dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, lo stesso Committente avrà in ogni caso diritto a chiedere all'Appaltatore il rimborso immediato delle somme erogate, maggiorato degli interessi legali.

14. POLIZZA ASSICURATIVA

14.1. L'Appaltatore si impegna ad esibire polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa per la responsabilità civile e professionale dei propri soci e dipendenti, a favore del Committente e di terze parti in generale, nonché per l'eventuale responsabilità solidale relativa al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ex art. 29 d.lgs. n.276 del 2003, per un massimale complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). L'Appaltatore, inoltre, si impegna ad esibire al Committente evidenza dall'avvenuto pagamento del premio.

14.2. In ogni caso l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta anche al Committente di qualsiasi danno o infortunio, precisandone causa e circostanze. Il Committente viene fin da ora espressamente autorizzato a mettersi direttamente in contatto con la Compagnia Assicuratrice dell'Appaltatore per il risarcimento degli eventuali danni e per l'assunzione di informazioni relative agli eventuali sinistri occorsi.

15. DIVIETO DI SOLLECITAZIONE DEL PERSONALE DEL COMMITTENTE

15.1. L'Appaltatore accetta espressamente di non assumere alle proprie dipendenze e di non utilizzare, direttamente o per interposta persona, il personale o i collaboratori del Committente che a qualsiasi titolo siano coinvolti nell'esecuzione dei Servizi. Tale divieto, valido anche nel caso in cui sollecitazioni in tal senso dovessero provenire dal personale del Committente, ha effetto per tutta la durata del Contratto e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla sua scadenza o risoluzione per qualsiasi ragione.

15.2. In caso di inadempimento o di violazione del presente patto di non sollecitazione, l'Appaltatore dovrà versare al Committente (per spese di selezione, assunzione e formazione, nonché per danni derivanti da incarichi già assunti ecc.) una penale pari allo stipendio lordo percepito dal membro del personale o collaboratore oggetto di sollecitazione nei 12 (dodici) mesi precedenti le sue dimissioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. A saldo totale o parziale di quanto sopra indicato, il Committente potrà utilizzare in compensazione gli eventuali debiti esistenti a fronte delle fatture emesse dall'Appaltatore, anche nell'ambito di altri rapporti negoziali.

16. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1. In ragione del carattere altamente fiduciario delle attività commissionate con il presente Contratto, è fatto divieto all'Appaltatore, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente, di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione dei Servizi e delle attività oggetto del presente Contratto e di cedere a terzi qualsiasi diritto e/o obbligo derivante dal Contratto stesso.

16.2. La violazione del divieto di subappalto e/o cessione da parte dell'Appaltatore comporterà l'automatica risoluzione del presente Contratto, nonché l'obbligo dell'Appaltatore di pagare al Committente una penale pari al 30% del corrispettivo relativo ai Moduli d'Ordine inviati nel corso di tutto l'anno precedente alla violazione, fermo restando in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento degli ulteriori danni.

16.3. E' altresì fatto espresso divieto all'Appaltatore di conferire mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento per l'intero o parte del corrispettivo dovuto per i Servizi oggetto del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.

17. DIVIETO DI CESSIONE E/O AFFITTO D'AZIENDA

17.1. 'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Committente l'eventuale cessione, l'affitto o il trasferimento, anche parziale, dell'azienda o del ramo d'azienda relativo alla fornitura dei Servizi oggetto del Contratto.

17.2. A seguito della comunicazione di cui alla sezione 17.1, il Committente si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di: a) Proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto successore; o b) Risolvere il Contratto con effetto immediato (Risoluzione per Giusta Causa) a partire dalla data di efficacia del trasferimento/affitto dell'azienda, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla sezione 17.1.

17.3. Nel caso in cui il Committente eserciti il diritto di recesso ai sensi della sezione 17.2 (b), la risoluzione del Contratto non comporterà l'applicazione di alcuna penale o indennizzo a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà tenuto a collaborare pienamente per garantire una transizione ordinata e ininterrotta dei Servizi fino alla data di risoluzione.

18. RECESSO ANTICIPATO

18.1. Il Committente potrà in qualsiasi momento recedere anticipatamente dal Contratto con un preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata. L'indirizzo e la PEC dell'Appaltatore dovranno dallo stesso essere forniti al Committente alla firma del presente Contratto.

18.2. Nel caso il Personale si rivelasse non idoneo in conseguenza di verifiche da parte dell'Appaltatore e/o a seguito di valutazioni e decisioni del Cliente, non sarà dovuto alcun preavviso.

18.3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, in caso di recesso, il Committente sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore solo il compenso pattuito per l'attività effettivamente svolta ed approvata.

19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, oltre che negli altri casi previsti nelle presenti Condizioni Generali, il Contratto si intenderà automaticamente risolto nei seguenti casi:

a. Inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui agli artt. 2.2, 3.4, 4.3, 6.6, 7.1, 7.5, 9, 10.2, 11, 14 ,15, 16 e 17;
b. Nonché in ogni altro caso di inadempienza degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

19.2. Fermo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'inadempimento.

20. ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. Il presente contratto si riterrà altresì automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a. Insolvenza, fallimento dell'Appaltatore;
b. Sostanziale mutamento della proprietà dell'Appaltatore.

20.2. Resta inteso tra le parti che in caso di insolvenza dell'Appaltatore, il Committente si riserva il diritto di sospendere ogni attività salvo comunque il diritto al recupero degli importi insoluti.

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1. Per tutto quanto qui espressamente non previsto, il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

21.2. Il Tribunale competente in via esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dal presente Contratto è il Tribunale di Roma.

22. COMUNICAZIONI

22.1. Ogni comunicazione fra le Parti ai sensi del presente Contratto verrà effettuata per messaggio scritto, trasmesso mediante Raccomandata A/R, ovvero e-mail di Posta Elettronica Certificata, inviati agli indirizzi indicati nel Modulo d'Ordine, i quali costituiscono altresì il domicilio eletto dalle Parti ai fini di eventuali notificazioni giudiziarie.

23. CLAUSOLE INTEGRATIVE

23.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente intesa intercorsa tra le Parti.

23.2. Nessuna modifica o integrazione del presente Contratto avrà efficacia se non risulterà da atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

23.3. Resta inteso che, il mancato o ritardato esercizio da parte del Committente di qualunque diritto, potere o privilegio previsto nel Contratto, non comporterà alcuna rinuncia ai medesimi.